



IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

PRIMA SEZIONE

composto da:

Avv. Prof. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Armando Argano - Estensore

Avv. Antonio Di Salvo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 2/2021 proposto dall'atleta **Arjola DEDAJ**, tesserata FISPEs,
nata a Tirana (Albania) il 26 novembre 1981 (c.f. DDJ R JL 81S66 Z100D), residente in
Milano, Via Don Luigi Orione n. 21, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli
Ubaldi n. 66 presso l'avv. Simona Rinaldi Gallicani, unitamente ai propri procuratori e
difensori Avv. Valeria Di Domenico (c.f. DDM VLR 86M53 A717E - Pec: valedido13@pec.it),
Avv. Vincenzo Indelli (c.f. NDL VCN 60D04 H703Y -
avvincenzoindelli@pec.ordineforense.salerno.it) e Avv. Gianfranco Mobilio (c.f.
MBLGFR50R18H703B - Pec: g.mobilio@pec.giuffre.it), del Foro di Salerno,

contro

la **FISPEs - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali**, in persona del
Presidente, legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via delle Tre
Fontane n. 27 (non costituita);

nonché nei confronti dei controinteressati non costituiti

Francesca Cipelli

Veneto Special Sport S.S.D. a r.l.

e del cointeressato non costituito

Andrea Rigobello

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello della FISPEs, pronunciata il 16 agosto 2021 e
comunicata in pari data, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla Dedaj avverso la
decisione del Tribunale Federale FISPEs del 10 agosto 2021 di rigetto del ricorso per

l'impugnazione della delibera n. 108/2021 del Consiglio Federale della FISPE del 27 luglio 2021, con la quale era stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione della ricorrente a partecipare, insieme con la guida sportiva signor Andrea Rigobello, ai "Giochi Paralimpici di Tokyo 2020";

uditi nella pubblica udienza del 6 ottobre 2021:

- il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico Avv. Vincenzo Ioffredi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata quanto alla declaratoria di difetto di legittimazione a ricorrere e per omessa pronuncia nel merito;
- i difensori della ricorrente Avv. Gianfranco Mobilio e Avv. Roberto Di Marino, per delega dell'Avv. Vincenzo Indelli, i quali si sono riportati al ricorso, chiedendone l'accoglimento;

udito

nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno il relatore Avv. Armando Argano;

dando infine lettura

in pubblica udienza del dispositivo qui riportato in calce.

§

Ritenuto in fatto

Il 21 agosto 2021 l'atleta **Arjola DEDAJ** promuoveva ricorso avverso, testualmente, la «sentenza n. 1/2021 della Corte d'Appello Federale della Fispes in data 16/08/2021, comunicata in pari data, relativa a rigetto di reclamo prodotto dalla ricorrente in data 11/08/2021 avverso sentenza n. 1/2021, resa dal Tribunale Federale in data 10/08/2021 avverso, ancora, ricorso proposto avverso la delibera n. 108/2021 del Consiglio Federale della FISPE del 27/07/2021, comunicata il 28/07/2021, con la quale veniva disposta la revoca della partecipazione ai "Giochi Paralimpici di Tokyo 2020" della ricorrente, in una alla Guida Sportiva sig. Andrea Rigobello».

La ricorrente chiedeva inoltre, in via d'urgenza, sia «la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera n. 108/2021 del 27/07/2021 del Consiglio Federale FISPE, e delle sentenze n. 1/2021 del Tribunale Federale e n. 1/2021 della Corte di Appello Federale», sia il proprio inserimento «nella lista degli atleti partecipanti ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020».

La Dedaj provvedeva, quindi, sempre il 21 agosto 2021, a notificare l'atto d'impugnazione a mezzo p.e.c. alla FISPE e alla GSD Non vedenti Milano, per la quale è tesserata, nonché a mezzo raccomandata a.r. all'atleta Francesca Cipelli e all'A.S.D. Veneto Special Sport,

evidentemente individuati quali soggetti controinteressati, essendo, rispettivamente, l'atleta subentrata alla ricorrente tra gli ammessi alle Paralimpiadi e la società di appartenenza della medesima.

A sostegno della domanda la Dedaj esponeva le seguenti circostanze:

- a) **l'8 luglio 2021** era stata inserita dalla FISPES nella lista dei partecipanti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove avrebbe dovuto gareggiare nel salto in lungo e nei 100 mt. piani, categoria "T11 non vedenti", e che pertanto la FISPES, con email del **9 luglio 2021** (ore 10:02), la invitava a compilare la necessaria modulistica *online*, cosa che la Dedaj faceva immediatamente;
- b) il **21 luglio 2021** (ore 9:45) la FISPES comunicava a mezzo email che *«In attuazione dei protocolli anti-covid19 di Tokyo 2020, si rende necessario confermare entro le ore 13:00 della data odierna (21/07/2021), l'indirizzo presso il quale, 96 ore e 72 ore prima della partenza, il CIP provvederà ad inviare gli addetti di "Federlab" che effettueranno i tamponi molecolari richiesti a domicilio»*, indicazione che la Dedaj subito forniva;
- c) il **23 luglio 2021**, la ricorrente veniva *«...contattata telefonicamente dal Presidente Federale, dott. Sandrino Porru, che le chiedeva se fossero insorti problemi con la guida, Andrea Rigobello, assegnata, tra l'altro, dalla Federazione per l'evento Paralimpico e con lei convocata»*, al quale la Dedaj fece subito presente *«...che, purtroppo, la guida, dopo essere stata già per un periodo in Francia, sarebbe stata assente per 15 giorni dall'Italia per un periodo di ferie in Grecia, con conseguente difficoltà di una preparazione più intensa in relazione alle Paralimpiadi»*;
- d) sempre il **23 luglio 2021**, meno di un'ora dopo tale colloquio, la FISPES le trasmetteva email con in allegato lettera, di pari data e prot. n. 375, ove si affermava che lei avesse *«comunicato, esplicitamente, la sua indisponibilità a partecipare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con la Guida Sportiva Andrea Rigobello»* (addebito che nel ricorso viene vigorosamente negato);
- e) nella medesima missiva, peraltro, si legge ancora che *«le valutazioni dello Staff Tecnico Nazionale, che hanno determinato la sua proposta di convocazione, sono state effettuate sulla base delle prestazioni che la S.V. ha ottenuto proprio con la suddetta Guida Sportiva e che, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni alle competizioni, non esistono i tempi tecnici necessari per effettuare ulteriori valutazioni delle sue performance con il supporto di altre eventuali Guide Sportive. Detto ciò, le*

comunichiamo che qualora la S.V. confermi la sua decisione di non avvalersi della Guida Sportiva Andrea Rigobello, in forma scritta e per il tramite della Sua Società Sportiva, entro le ore 10:00 di lunedì 26/07/2021 non si potrà dare seguito alla sua convocazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020»;

- f) a tale richiesta la Dedaj non rispondeva, d'intesa con il presidente del Gruppo Sportivo di appartenenza, ritenendo, a suo dire, che il mancato riscontro sarebbe stato già confermativo della sua volontà di partecipare all'evento paralimpico con la Guida Sportiva Andrea Rigobello;
- g) con nota **28 luglio 2021**, prot. 382, veniva infine comunicato alla GSD Non Vedenti Milano, e per conoscenza alla ricorrente, la revoca di quest'ultima e della guida Rigobello dell'inserimento nella rappresentativa paralimpica FISPEs di atletica leggera, *«in adempimento della delibera n. 108, assunta dal Consiglio Federale, convocato d'urgenza in data 27/07/2021, a seguito delle valutazioni tecniche finali concertate dallo Staff Tecnico Nazionale»;*

Il **30 luglio 2021** la Dedaj inoltrava alla FISPEs istanza di accesso agli atti per ottenere copia integrale della detta delibera 108/2021 e comunque, già il **1° agosto 2021**, ricorreva al Tribunale Federale FISPEs impugnandola sebbene ancora ignota.

Nel corso del giudizio di prime cure il Tribunale Federale, sciogliendo la riserva formulata alla prima udienza del **5 agosto 2021**, disponeva sia l'integrazione del contraddittorio verso i soggetti interessati e controinteressati, sia l'acquisizione della impugnata delibera 108/2021.

Avuta contezza di quest'ultima, la ricorrente articolava ulteriori difese con memoria e documenti depositati il **9 agosto 2021**.

Il ricorso veniva infine rigettato, con decisione **10 agosto 2021**, che veniva tempestivamente impugnata innanzi alla Corte Federale d'Appello FISPEs, la quale, il **16 agosto 2021**, dal suo canto respingeva il reclamo, come si legge nel dispositivo, *«per i motivi sopra esposti»*, ossia dichiarandone sia la inammissibilità, sia la infondatezza nel merito.

Con il ricorso che viene alla cognizione di questo Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, la Dedaj articola i seguenti motivi d'impugnazione:

«1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34.2 - 7.1-2 e 33.1 del Regolamento di Giustizia FISPEs anche in relazione all'art. 24 Cost. - eccesso di potere per sviamento,

violazione del giusto procedimento e omessa pronuncia», sia per taluni vizi formali del deliberato, sia perché *«Le decisioni negative del Tribunale e della Corte di Appello Federale hanno di fatto assunto che un provvedimento del Consiglio Federale non sia opponibile se non da un componente dello stesso Consiglio affermando, altresì, che la revoca di un provvedimento non [può] intervenire se non da chi ha assunto il provvedimento»;*

«2. Violazione di legge e falsa applicazione delle regole del giusto processo - eccesso di potere per sviamento nonché omessa pronuncia e omessa valutazione di un punto decisivo della controversia», lamentando che il provvedimento federale non fosse fondato su una scelta tecnica, ma piuttosto costituisse reazione ad una condotta, addebitata dal Presidente della FISPE, in una gara svoltasi a Celle Ligure il 22 luglio 2021, come risulta da email del 23 luglio 2021 che il medesimo aveva inviato al D.T. federale *«contestando un «asserito» “Comportamento scorretto dell’Atleta Dedaj” assumendo che la stessa avesse avuto un atteggiamento fortemente negativo nei confronti dell’operato della Federazione, di poi aggiungendo di non comprendere “il vero meccanismo di causa-effetto che l’ha portata ad infortunarsi in gara”»: in buona sostanza la Dedaj argomentava che il deliberato dovesse essere valutato nella sua «oggettiva finalità e non verificando solo la astratta sussistenza della discrezionalità tecnica», poiché «utilizzato per finalità diverse, nella specie di natura ritorsiva escludendosi l’atleta per “punirla” di quella che è l’unica, assunta e non confermata nella sua essenza, esternazione effettuata dopo la tensione di una gara con un infortunio che, nel momento, ha fatto temere all’atleta la possibilità di vedere preclusa la possibilità di partecipare alla Paralimpiadi».*

Con ordinanza 24 agosto 2021 il Presidente F.F., affermando preliminarmente la legittimazione ad agire della Dedaj, erroneamente negata dalla Corte Federale d'Appello, rigettava l'istanza cautelare ritenendo non sussistere il necessario *fumus boni iuris*, allo stato degli atti, sulla base della obbligata valutazione meramente probabilistica di esistenza e fondatezza della situazione sostanziale oggetto dell'azione.

Il caso veniva quindi assegnato a questa Prima Sezione con separato e contemporaneo provvedimento.

All'udienza del 6 ottobre 2021, sentiti in ampio dibattimento il Procuratore Generale dello Sport presso il CIP, i difensori della ricorrente e la stessa atleta Dedaj Orjola, i quali hanno infine concluso come sopra indicato, il giudizio è stato assunto in decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.

Nell'ambito del primo motivo d'impugnazione la Dedaj censura il capo della decisione della Corte d'Appello Federale con cui è stata dichiarata, in via assorbente, l'inammissibilità del ricorso, essendo stato ritenuto che *«non vi sia giurisdizione alcuna in capo agli Organi di Giustizia Sportiva anzitutto in merito alla decisione di revocare una delibera del Consiglio Federale in quanto la revoca è un atto che non può essere assunto da un soggetto diverso da quello che lo aveva emesso»*, nonché per insindacabilità del giudizio del Direttore Tecnico Nazionale *«a prescindere da qualsivoglia motivazione che possa averla determinata»*.

In altre parole il diniego di giurisdizione (*recte* competenza) è scaturito preliminarmente dall'essere stato chiesto un provvedimento non consentito nel processo sportivo ed in effetti, nelle conclusioni dell'atto di appello, veniva impropriamente chiesta la "revoca" del deliberato del Consiglio Federale, con termine apparentemente mutuato dall'istituto di cui all'art. 21-*quinquies* della Legge 241/1990, a mente del quale *«il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti»*.

Sostiene invece la Dedaj che fosse evidente che il ricorso era volto all'invalidazione e alla rimozione del deliberato.

La questione della qualificazione della domanda viene oggi portata alla cognizione di questo Collegio di Garanzia, sotto il profilo del vizio di motivazione per omessa pronuncia, per decidere il quale il giudice di legittimità ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti (Cass. Civ., Sez. III, 13602/2019; Cass. Civ., Sez. VI, 8645/2018 e 30684/2017) e non è condizionato o limitato dalle parole utilizzate dalla parte, dovendo tener conto dell'intero contesto dell'atto, certamente senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. civ., sez. lav., 19435/2018).

Nella specie, sebbene nelle conclusioni del reclamo in appello si domandi, appunto, la revoca della delibera impugnata, si comprende nel contempo che viene complessivamente denunciata sotto vari profili l'invalidità e l'illegittimità della delibera del Consiglio Federale, con un *petitum* sostanzialmente consistente nella rimozione dell'atto al fine di ottenere la partecipazione della Dedaj alle Paralimpiadi di Tokyo.

Ne consegue che la domanda deve essere senz'altro interpretata come di annullamento della ripetuta delibera e da ciò consegue l'annullamento del relativo capo della decisione impugnata.

Quanto all'affermazione di assoluta insindacabilità della valutazione formulata il 27 luglio

2021 dal Direttore Tecnico Nazionale, che per la Corte Federale d'Appello ha costituito seconda e assorbente ragione d'inammissibilità del reclamo della Dedaj, si deve osservare che le censure portate alla cognizione del Collegio di Garanzia si incentrano su quell'atto inteso come anello della catena di vari elementi su cui si fonda la delibera impugnata e che, nella prospettazione della ricorrente, concorre a dimostrare - tenuto conto della cronologia dei fatti - il complessivo eccesso di potere per sviamento, ossia l'uso del potere per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Erra comunque la Corte *a quo*, in linea di principio, nell'affermare l'insindacabilità della valutazione del Direttore Tecnico Nazionale «*a prescindere da qualsivoglia motivazione che possa averla determinata*», ossia in assoluto, atteso che anche gli atti discrezionali possono essere delibati sotto il profilo del vizio di motivazione, per accertare se sussista o meno una sostanziale ed evidente deviazione dell'uso del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 5768/2013). Sul punto, anche l'insegnamento della migliore giurisprudenza sportiva è infatti costante nel ritenere non sindacabili gli atti discrezionali delle Federazioni Sportive Nazionali, salvo che per manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza, ossia nei casi di macroscopiche illegittimità (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisioni 54/2021, 34/2020, 13/2018).

Ne consegue che questo capo della decisione impugnata deve essere annullato per vizio di motivazione, con rinvio alla Corte Federale d'Appello della FISPES affinché, in diversa composizione, esamini la doglianza e si pronunci con adeguata motivazione.

Sempre nell'ambito del primo motivo d'impugnazione la Dedaj si duole che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile anche in riferimento alla carenza di legittimazione ad agire.

La censura è fondata, atteso che, come già immediatamente affermato in sede cautelare dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, deve senz'altro ritenersi la legittimazione della Dedaj ad impugnare la delibera del Consiglio Federale della FISPES che l'aveva esclusa dall'elenco degli atleti che avrebbero partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, svoltisi quest'anno.

La Corte Federale d'Appello della FISPES, invece, senza considerare superiori e ulteriori principi dell'ordinamento sportivo, ha ritenuto di dare rigida applicazione del solo art. 34 comma 2 del vigente Regolamento di Giustizia della FISPES, il quale stabilisce che «*Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi Principi Fondamentali, allo Statuto e ai Regolamenti Federali possono essere annullate su ricorso di un (1) Componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti*».

Tale disposizione, identica al comma 2 dell'art. 31 del CGS CIP, si occupa invero della

particolare legittimazione ad agire del componente dell'organo deliberante e dell'organo di controllo contabile, ma, anche sotto il profilo dell'interpretazione strettamente letterale, in ambito federale non esclude affatto - né avrebbe potuto - la legittimazione del tesserato e dell'affiliato, soggetti esterni al Consiglio Federale, laddove subiscano pregiudizio diretto e immediato da un deliberato dell'organo di governo.

Il linea generale la legittimazione ad agire della ricorrente è sancita, invece, da un insieme sistematico e coerente di norme dell'ordinamento sportivo paralimpico, poiché:

- l'art. 2 del sovraordinato Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Italiano Paralimpico (da qui in poi CGS CIP), fissa il principio secondo cui i procedimenti giustiziali debbono garantire *«l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo Paralimpico e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti »* (comma 1), aggiungendo che *«per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile»* (comma 6);
- l'art. 6 del CGS CIP stabilisce che *«spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione o Disciplina il diritto di agire innanzi agli organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo paralimpico»* e che *«l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale»*;
- l'art. 30 del CGS CIP stabilisce che *«per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale [...] è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale»*;
- i Principi di Giustizia Sportiva del Comitato Italiano Paralimpico, deliberati il 22 febbraio 2019, stabiliscono che gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo paralimpico (art. 1 comma 1) e che *«Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del CIP, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo paralimpico e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti»* (art. 2 comma 1);
- l'art. 36 dello Statuto della FISPE, rubricato *“Principi informatori della giustizia federale”*, esplicita al comma 2 che *«Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle Norme dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti»*, fermo restando che, in base al successivo comma 6, per

quanto non disciplinato valgono i principi e alle norme generali del processo civile;

- l'art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISPE (da qui in poi RGS FISPE), recante in rubrica *“Principi del processo sportivo”*, afferma al comma 1 che *«I procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle Norme dell’Ordinamento Sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti»*;
- l'art. 7 del RGS FISPE impone infine che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, hanno il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’Ordinamento Sportivo, ribadendo che l’azione può essere esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale.

È allora del tutto evidente che principio generale e conformativo dell'ordinamento sportivo è quello di garantire sempre, al titolare di un diritto o di un interesse lesa da pregiudizio diretto e immediato, la possibilità di agire chiedendone tutela giustiziale, potendo questa essere esclusa solo in casi eccezionali ed espliciti.

Ciò senza neppure “scomodare” l'art. 24 comma 1 della Costituzione Italiana, gli artt. 81 e 100 del Codice di Procedura Civile e l'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, costituenti principi generali applicabili al processo sportivo paralimpico in ragione non solo del rinvio operato dall'art. 2 comma 6 CGS CIP, ma soprattutto della concreta attuazione che di loro viene data nelle Carte Paralimpiche e federali.

Soccorrono invece, nello specifico, le regole sancite proprio dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISPE, recante in rubrica *“Criteri interpretativi”*, il quale stabilisce chiaramente che:

«1. al testo del Regolamento non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore.

2. In mancanza di una specifica disposizione, si ha riguardo alla normativa vigente nell’ambito del CIP e delle altre Federazioni Sportive Paralimpiche che disciplina casi simili o materie analoghe.

3. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i Principi Generali dell’Ordinamento Sportivo».

Ne deriva che il significato palese delle parole deve essere compreso alla luce dell'intenzione del Legislatore sportivo, quale chiaramente espressa dall'ampio sistema normativo individuato e, all'occorrenza, secondo le regole e i principi generali pure sopra

enucleati.

In tal modo la disposizione di cui all'art. 34 comma 2 RGC FISPES deve essere interpretata non già nel senso di escludere la legittimazione a impugnare le delibere del Consiglio Federale in capo a chiunque non ne sia componente, bensì come specificazione del fatto che "anche" il componente assente o dissenziente sia legittimato a chiederne l'annullamento.

Con ciò viene rimarcato un *quid pluris* alla luce della natura e delle funzioni del Consiglio Federale, rispetto al comma 1 che invece riconosce, quanto alle assemblee, la legittimazione ad impugnarne gli esiti anche a tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

D'altra parte, diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso di escludere qualsivoglia tutela nei confronti di delibere, eventualmente illegittime, del Consiglio Federale, direttamente lesive di diritti o di interessi dei tesserati.

Nel caso di specie non vi è dubbio - qui a prescindere del tutto dalla sussistenza o meno dei vizi di forma e di merito lamentati nel ricorso - che la delibera FISPES 108/2021 ha privato la Dedaj della posizione di atleta ammessa a partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, così andando direttamente ad incidere su una situazione giuridica di cui la ricorrente è titolare e che la legittima a chiederne tutela.

Ancora nell'ambito del primo motivo di ricorso, in effetti articolato con tecnica redazionale non felice, la Dedaj si duole del fatto che la delibera del Consiglio Federale sarebbe affetta da vari vizi formali, come la mancata indicazione dell'atto di convocazione, delle presenze dei consiglieri e del *quorum* di approvazione.

La Corte Federale d'Appello si è fatta carico anche di questo profilo, tuttavia limitandosi ad affermare, in estrema sintesi e in un'unica frase, che «*Tra l'altro, non si riscontra alcun vizio formale nella convocazione del Consiglio Federale e nella riunione del 27/07/2021*».

Si tratta di motivazione all'evidenza tautologica e solo apparente, che non spiega affatto le ragioni per cui sono stati ritenuti insussistenti i vizi analiticamente denunciati dalla Dedaj - ancora una volta a prescindere, qui, dalla loro fondatezza nel merito - sicché la decisione del giudice *a quo* deve essere annullata per vizio assoluto di motivazione sul punto, con rinvio alla Corte Federale d'Appello della FISPES affinché, in diversa composizione, esamini la doglianza e si pronunci con adeguata motivazione.

Passando, al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura lo sviamento di potere che vizierebbe la delibera del Consiglio Federale FISPES n. 108/2021, si osserva che nella

decisione impugnata il giudice endofederale di seconde cure afferma che «*Per concludere, la ricorrente invoca la revoca perché l'esclusione deriverebbe non solo da motivi tecnici ma anche disciplinari/ritorsivi. Ebbene, la Corte non può e non deve neanche decidere autonomamente su questi "giudizi" o eventuali comportamenti dedotti dalla ricorrente, in quanto detta decisione dovrebbe conseguire all'instaurazione di un procedimento disciplinare a seguito di una preventiva indagine da parte della Procura Federale*».

Viene così fatta evidente confusione fra le ipotetiche responsabilità disciplinari delle persone che hanno partecipato all'emanazione della delibera impugnata e gli effetti che le loro condotte, ove realmente erranee o illegittime o illecite, avrebbero avuto sul contenuto della medesima e quindi sulla posizione giuridica dell'atleta.

Tale travisamento si traduce in un incidente vizio motivazionale, con erronea applicazione di (ancorché non specificate) regole processuali, dal momento che il giudice endofederale afferma - implicitamente - che avrebbe potuto pronunciarsi sui lamentati profili «*disciplinari/ritorsivi*», che la Dedaj pone a fondamento del lamentato sviamento di potere, solo se portati alla sua competenza disciplinare all'esito di indagini della Procura Federale.

Anche questo vizio della decisione comporta l'annullamento della stessa con rinvio alla Corte Federale d'Appello della FISPEs affinché, in diversa composizione, esamini la relativa doglianza e si pronunci con adeguata motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione, che verrà depositata nei termini di cui al Regolamento.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella sede del CIP, in data 6 ottobre 2021.

Avv. Prof. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Armando Argano - Estensore

Avv. Antonio Di Salvo - Componente